SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1403)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

(GULLOTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 OTTOBRE 1978

Disposizioni concernenti il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge intende avviare a soluzione alcuni particolari problemi connessi con la natura delle due Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che, in quanto complessi industriali di produzione ed erogazione di servizi, non possono rimanere ancorati a schemi e sistemi burocratici di gestione.

È noto che, in questi ultimi anni, la politica aziendale è stata indirizzata in via principale all'ammodernamento degli impianti e delle attrezzature e alla introduzione dell'automazione e della meccanizzazione dei processi operativi da cui consegue l'esigenza di avvalersi di personale dotato di maggiore qualificazione professionale per sostenere gli accresciuti ritmi di lavoro.

Appare pertanto opportuno provvedere all'adozione di adeguate misure incentivanti al fine di incrementare l'affezione al lavoro e l'impegno professionale del personale, tenuto conto anche del fatto che, in corrispondenti o similari settori pubblici e privati, la stessa preparazione tecnica, lo stesso apporto, in termini qualitativi e quantitativi, alla produzione e lo stesso livello di professionalità ottengono riconoscimento e remunerazione diversi.

Il disegno di legge mira anche a realizzare un programma di riorganizzazione dei servizi che, attraverso una migliore utilizzazione del personale, permetta di conseguire economie di gestione con le quali finanziare, sia pure in parte, la spesa connessa all'istituzione degli incentivi proposti; è chiaro, infatti, che un recupero di produttività e di efficienza dei lavoratori si risolve, in definitiva, in un vantaggio per il bilancio delle Aziende, in quanto le pone in grado di far fronte ai propri compiti con le unità strettamente necessarie.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

Coerentemente con le linee sopra indicate, l'*articolo 1* prevede l'istituzione, a decorrere dal 1° febbraio 1978, di un compenso giornaliero denominato premio di produzione.

Con lo stesso articolo si ripristina, a favore del personale con qualifica dirigenziale, il premio industriale previsto dall'articolo 28 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, e dalle tabelle *A* e *B* annesse alla stessa, secondo le equiparazioni che saranno stabilite dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, per importi non superiori a quelli fissati nelle tabelle stesse.

Il ripristino del premio industriale a favore dei dirigenti mira ad eliminare la diversità di trattamento economico accessorio in atto esistente sia rispetto al rimanente personale postelegrafonico, sia rispetto al personale dirigente di altre aziende autonome nei cui confronti il premio industriale è stato ripristinato da anni.

L'*articolo* 2 determina l'importo della spesa che ciascuna delle due Aziende è autorizzata a sostenere per il periodo dal 1° febbraio al 31 dicembre 1978; l'importo stesso, per gli anni successivi, potrà essere aumentato in relazione alle variazioni registrate in ciascun anno, rispetto al 1977, nel rapporto tra unità di traffico e consistenza numerica del personale.

L'*articolo 3* prevede che le modalità di corresponsione, l'entità dell'importo e la determinazione delle fasce in cui si articolerà il premio di produzione dovuto al personale per ciascun anno, in relazione al rapporto di produttività accertato, siano fissate con decreto ministeriale, previo parere del consiglio di amministrazione e sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, entro il 28 febbraio di ciascun anno.

L'*articolo 4*, in armonia con l'affermato principio del collegamento del compenso alla produttività ed alla presenza, fissa le condizioni alle quali è subordinata la corresponsione del premio. Esso prevede, pertanto, che il titolo al compenso si acquista con la presenza per l'intera durata dell'orario di lavoro ed a condizione che la prestazione resa corrisponda, in termini qualitativi e quantitativi, a quella prevista.

L'*articolo 5* riconosce all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in armonia con la sua natura industriale, la possibilità di adeguare l'assegno numerico del personale alle esigenze del servizio tenendo conto esclusivamente delle quantità di traffico.

La disposizione mira a cancellare le incongruenze esistenti tra il servizio esecutivo espletato dal personale dei ruoli tradizionali presso gli uffici principali e quello esecutivo espletato dal personale dei ruoli UL presso gli uffici locali.

Ed è proprio per rendere omogenei l'ordinamento e l'organizzazione dei due settori esecutivi che è stata prevista l'estensione al personale degli uffici principali dei compensi di intensificazione in atto corrisposti al personale degli uffici locali.

L'estensione non comporta oneri aggiuntivi in quanto la stessa norma stabilisce che la spesa deve essere contenuta nei limiti degli stanziamenti per lavoro straordinario ad ore e a cottimo iscritti negli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio 1980 e successivi.

La data di prima applicazione della norma è fissata al 1° gennaio 1980, per consentire al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di definire il provvedimento, di concerto con il Ministero del tesoro.

L'*articolo 6*, al fine di eliminare ogni dubbio sull'interpretazione e sull'applicazione dell'articolo 45 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, e dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, nella parte concernente le mansioni del personale autista, prevede che la vuotatura delle cassette d'impostazione, se effettuata con impiego di automezzo, sia eseguita dallo stesso conducente dell'automezzo.

Sarà così possibile impiegare in altre attività, in tutti i centri capoluogo di provincia, il personale non autista, attualmente

affiancato ai conducenti con l'esclusivo compito di estrarre dalle cassette di impostazione le corrispondenze contenutevi.

L'*articolo 7*, al fine di arginare la tendenza di disertare gli uffici esecutivi, pone il divieto di assegnare agli uffici ministeriali, con effetto dall'entrata in vigore della legge, il personale di alcune tabelle dell'esercizio.

L'*articolo 8*, per far sì che la preparazione professionale del personale delle carriere direttive comprenda la conoscenza approfondita di tutti i settori operativi, fa obbligo di applicare detto personale, all'atto della nomina, agli organi periferici per almeno un quinquennio di effettivo servizio.

L'*articolo 9*, nel quadro di un processo di ristrutturazione delle competenze accessorie, sopprime, con effetto dal 1° dicembre 1978, alcuni compensi accessori attualmente corrisposti ed istituisce, in loro sostituzione, a favore di tutto il personale postelegrafonico, compreso quello con qualifica dirigenziale, un compenso annuale di fine esercizio, da attribuirsi nel mese di giugno di ciascun anno a far tempo dal 1979. Anche tale compenso si prefigge di aumentare la produttività del personale, stante la stretta connessione con la presenza in servizio ed il rendimento richiesto. L'istituzione del compenso in parola non comporta peraltro oneri aggiuntivi in quanto la norma prevede il contenimento della spesa nei limiti della spesa globale corrispondente per ciascuna Azienda agli stanziamenti dei rispettivi bilanci relativi ai compensi soppressi.

L'articolo scioglie anche un dubbio interpretativo circa i destinatari dei benefici previsti dall'articolo 39 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29.

L'*articolo 10* rivaluta, unificandolo, il compenso di abbinamento previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1977, n. 1150, per invogliare i portalettere ad effettuare il recapito nei quartieri urbani o nelle zone rurali i cui titolari risultino assenti per qualsiasi motivo. La rivalutazione non comporta aggravio di spesa in quanto la sua misura corrisponde in linea di massima alla misura media dei compensi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1150 e nello stesso tempo consente di contenere l'impiego di personale nel servizio di recapito.

L'*articolo 11* prevede l'inapplicabilità delle disposizioni contenute negli ultimi tre commi dell'articolo 2 della legge 16 novembre 1973, n. 728, al premio di produzione, al compenso di fine esercizio, nonchè all'indennità di carica di cui all'articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n. 325, ed al premio industriale di cui all'articolo 28 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29.

La norma mira ad evitare che il personale appartenente alle qualifiche terminali delle carriere di concetto e direttiva sia di fatto escluso dai compensi anzidetti, come si verificherebbe ove questi fossero computati ai fini del raggiungimento del limite posto al trattamento accessorio complessivo dall'articolo 2 sopra citato (indennità di funzione del primo dirigente).

L'*articolo 12* stabilisce le modalità di reintegro dell'acconto di lire 55.000 nette corrisposto a tutto il personale postelegrafonico, compreso quello con qualifica dirigenziale, a titolo di anticipazione sull'istituendo premio di produzione.

L'*articolo 13*, infine, nel valutare l'onere complessivo gravante rispettivamente sull'Amministrazione postale e sull'Azienda di Stato per i servizi telefonici, provvede ad indicare le relative fonti di finanziamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al fine di accrescere la produttività aziendale, è autorizzata la corresponsione, a decorrere dal 1° febbraio 1978, di un compenso denominato « premio di produzione » a tutto il personale in servizio presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni o presso le aziende dipendenti, compreso quello con qualifica dirigenziale.

Al personale con qualifica dirigenziale spetta altresì, a decorrere dalla stessa data, il premio industriale previsto dall'articolo 28 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, sulla base delle equiparazioni determinate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, per importi non superiori a quelli massimi stabiliti nelle tabelle *A* e *B* citate nel medesimo articolo 28.

Art. 2.

Per la remunerazione dell'aumento della produttività del personale postelegrafonico sono stanziate le seguenti somme:

a) per il periodo 1° febbraio-30 giugno 1978, lire 31.667.120.000 per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e lire 2.326.540.000 per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

b) per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1978, lire 88.716.880.000 per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e lire 6.203.260.000 per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Per gli esercizi successivi al 1978 le somme indicate nella precedente lettera *b*), ragguagliate ad anno, possono essere aumentate in funzione delle variazioni che, rispetto al 1977, saranno accertate nel rapporto tra unità di traffico e consistenza numerica del personale relativo all'anno precedente a quello in cui il premio viene corrisposto; nella

determinazione della predetta consistenza numerica il numero dei dipendenti è maggiorato del risultato del rapporto fra le spese complessive per lavoro straordinario ed il costo medio di unità di personale.

Art. 3.

Entro il 28 febbraio di ogni anno, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, da emanare su parere del consiglio di amministraizone e sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, saranno stabiliti i rapporti di produttività, l'entità dell'importo dovuto al personale, nonchè i criteri per l'attribuzione del premio.

Con il medesimo decreto verranno altresì determinati, ai fini dell'attribuzione del premio di produzione:

1) i settori di raggruppamento delle diverse qualifiche del personale postelegrafonico;

2) il numero delle fasce nelle quali viene ripartito il premio di produzione;

3) le modalità di corresponsione del premio stesso.

Art. 4.

Il premio di produzione è corrisposto per le giornate di presenza in servizio; esso spetta anche per le giornate di congedo ordinario, di congedo speciale per infortunio in servizio, di assenza dovuta ad infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio e per quelle previste dagli articoli 45 e 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

Dalla corresponsione del premio di produzione è escluso il personale postelegrafonico comandato o collocato fuori ruolo presso altre amministrazioni statali che dispongono di propri ruoli di personale o presso enti pubblici, ad eccezione di quello comandato presso l'ufficio riscontro delle poste e delle telecomunicazioni della Corte dei conti.

Qualora l'impiegato usufruisca di permesso o si assenti dal servizio per qualsiasi motivo per un periodo di tempo sino a due ore,

il premio giornaliero è ridotto di un terzo; se l'assenza supera le due ore, il premio non è corrisposto.

Il premio non viene, altresì, corrisposto in tutti i casi in cui dai documenti d'ufficio risulta che la produzione individuale o di gruppo prevista non è stata conseguita per negligenza dell'impiegato o degli impiegati.

Art. 5.

Ferme restando le disposizioni relative agli uffici locali ed agenzie, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni determina, per ciascuno degli uffici esecutivi di cui al regio decreto 17 ottobre 1941, numero 1215, l'assegno numerico del personale in rapporto alle esigenze, a carattere permanente, dei vari servizi, nonchè la scorta per la sostituzione delle unità assenti per congedo, malattia ed altre cause.

Gli assegni numerici del personale, di cui al precedente primo comma, sono stabiliti per ciascun ufficio esecutivo con provvedimento del direttore centrale per il personale sulla base di indici parametrici uniformi per l'intero territorio nazionale fissati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione.

L'organico del personale degli uffici esecutivi per le tabelle XIV, XV, XVI, XVII, XIX, XX e XXI di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e successive modificazioni, può essere variato in relazione al numero dei posti istituiti o soppressi con le modalità stabilite nei precedenti commi.

Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sarà determinata per ciascuna delle anzidette tabelle la situazione numerica complessiva dei relativi posti esistenti al 31 dicembre di ogni anno, tenendo conto delle variazioni verificatesi nel corso dell'anno stesso.

L'adeguamento degli assegni del personale, per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, decorre dal 1° gennaio 1980.

Dalla stessa data, al personale degli uffici esecutivi, quando manchino una o più unità rispetto all'assegno fissato per ciascun ufficio ai sensi dei commi precedenti che non possono essere sostituite con le unità di scorta, è corrisposto — per remunerare il maggior lavoro eseguito durante l'orario normale — un compenso orario di intensificazione per ogni unità mancante in ciascuna giornata lavorativa nella misura e con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.

La spesa deve essere contenuta nei limiti degli stanziamenti per lavoro straordinario ad ore e a cottimo iscritti negli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio 1980 e successivi.

Art. 6.

Il primo comma dell'articolo 45 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, come sostituito dall'articolo 9 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, deve essere interpretato nel senso che la raccolta delle corrispondenze dalle cassette di impostazione, se effettuata con impiego di automezzo, deve essere eseguita personalmente dal conducente.

Art. 7.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di cui alle tabelle XIV, XV, XVI e XVII per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed alle tabelle XII e XIII per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, previste rispettivamente dagli articoli 115 e 125 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, non può essere assegnato agli organi centrali delle Aziende stesse, eccezione fatta per gli uffici esecutivi centrali.

Art. 8.

A decorrere dal 1° gennaio 1979, il personale delle carriere direttive, all'atto della no-

mina, deve essere applicato presso le direzioni compartimentali e direzioni provinciali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso gli ispettorati di zona dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per almeno un quinquennio di effettivo servizio, durante il quale non può essere comandato, collocato fuori ruolo, distaccato o comunque applicato presso altri organi o amministrazioni, salvo che per frequentare i corsi di formazione e di perfezionamento professionale previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 9.

A far tempo dal 1° dicembre 1978, per il personale delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sono soppressi:

il compenso di supercottimo previsto dall'articolo 35 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, modificato dall'articolo 5 della legge 16 novembre 1973, n. 728;

l'indennità di località disagiata prevista dall'articolo 3 della legge 16 novembre 1973, n. 728;

Il compenso integrativo per il conferimento di mansioni superiori al personale della carriera ausiliaria previsto dal secondo comma dell'articolo 27 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29;

i compensi particolari previsti dall'articolo 40 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29;

il compenso di reperibilità previsto dall'articolo 2 della legge 12 agosto 1974, numero 370.

In sostituzione dei compensi di cui al precedente comma, nel mese di giugno di ogni anno, al personale delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, compreso quello con qualifica dirigenziale, è corrisposto un compenso annuale di fine esercizio riferito all'anno precedente.

Il compenso da erogarsi nel giugno 1979 è attribuito, nel rispetto del limite di spesa globale corrispondente, per ciascuna Azienda, gli stanziamenti dei rispettivi bi-

lanci relativi ai compensi di cui al precedente primo comma per l'esercizio 1978; per gli anni successivi il predetto limite di spesa può essere variato sulla base degli elementi di cui al secondo comma del precedente articolo 2.

La misura del compenso viene annualmente fissata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, su parere del consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative.

Per l'erogazione del compenso si osservano i seguenti criteri:

va corrisposto nella misura prevista per il settore di raggruppamento comprendente la qualifica rivestita da ciascun dipendente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui il compenso viene pagato;

è ridotto di 1/365 per ciascun giorno per il quale non viene corrisposto il premio di produzione;

va corrisposto, proporzionalmente al periodo di servizio effettivamente prestato, ai cessati dal servizio per collocamento in quiescenza, per dimissioni volontarie, per dispensa o licenziamento a causa di malattia;

va corrisposto, in proporzione al periodo di servizio effettivamente prestato, al personale assunto durante l'anno, nei cui riguardi il periodo di tolleranza per assenze dovute a congedo ordinario va calcolato in giorni due e mezzo per ogni mese di servizio prestato;

non va corrisposto qualora le assenze, comprese quelle per congedo ordinario, per congedo speciale per infortunio in servizio, per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio ed escluse quelle dovute ai motivi di cui agli articoli 45 e 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, superino complessivamente i 180 giorni;

non va corrisposto a coloro che siano incorsi nella destituzione o nel licenziamento per motivi disciplinari, nella dichiarazione di decadenza, nella dispensa per incapacità o scarso rendimento, o nelle sanzioni disciplinari che comportino la sospensione dallo stipendio o dalla retribuzione;

non va corrisposto al personale postelegrafonico comandato o collocato fuori ruolo presso altre amministrazioni statali che dispongono di propri ruoli di personale o presso enti pubblici, ad eccezione di quello comandato presso l'ufficio riscontro delle poste e delle telecomunicazioni della Corte dei conti.

L'articolo 39 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, deve essere interpretato nel senso che il premio ivi previsto compete anche al personale con qualifica dirigenziale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 10.

L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1977, n. 1150, è sostituito dal seguente:

« Con effetto dal 1° luglio 1978, al personale addetto ai servizi di recapito delle corrispondenze è attribuito, per ciascun giorno in cui è chiamato a svolgere anche il servizio di portalettere assenti, un compenso di abbinamento corrispondente ad una indennità pari all'80 per cento della prestazione prevista per il quartiere o la zona abbinati e comunque in misura non superiore al compenso corrispondente a cinque ore di lavoro straordinario, secondo l'aliquota spettante al portalettere o ai portalettere che eseguono il servizio.

Nei casi in cui la sostituzione di portalettere assente sia affidata a più agenti, il compenso è ripartito fra gli stessi, in relazione alle rispettive prestazioni.

L'abbinamento non può riguardare più di un quartiere o zona ».

Art. 11.

I compensi previsti dalla presente legge nonchè quelli previsti dall'articolo 28 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, e successive modificazioni, e dall'articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n. 325, non vanno considerati ai fini dell'applicazione delle disposizioni degli ultimi tre commi dell'articolo 2 della legge 16 novembre 1973, n. 728.

Art. 12.

In sede di pagamento del premio di produzione per l'anno 1978, le Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono autorizzate a portare a conguaglio gli importi corrisposti al rispettivo personale a titolo di acconto sul premio stesso per l'anno 1978, verso reintegrazione degli stanziamenti dei capitoli n. 102 e numero 137 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e n. 127 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'anno predetto.

Art. 13.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1978, valutato in lire 120.384 milioni, per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed in lire 8.529,8 milioni per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, le aziende medesime provvederanno come segue:

Amministrazione postale: quanto a lire 24.000 milioni, con la utilizzazizone parziale dei residui passivi degli esercizi 1976 e 1977 conservati sul capitolo 101 da versare in entrata all'esercizio 1978 sul capitolo da istituire per il premio di produzione; quanto a lire 25.162 milioni, con riduzione, rispettivamente, per lire 10.000 milioni, 7.162 milioni, 7.900 milioni e 100 milioni degli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 101, n. 103, n. 110 e n. 113 dello stato di previsione della spesa per l'anno predetto; quanto a lire 71.222 milioni, con i prodotti del traffico postale e telegrafico.

Azienda di Stato per i servizi telefonici: quanto a lire 2.750 milioni con la riduzione, rispettivamente, per lire 250 milioni e per lire 2.500 milioni degli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 201 e n. 275 dello stato di previsione della spesa per l'anno predetto; quanto a lire 5.779,8 milioni, con i prodotti del traffico telefonico.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.